

REGOLAMENTO (CE) N. 623/97 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1318/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1318/93 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 487/97⁽³⁾, ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92;

considerando che gli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1318/93 fissano i termini per la presentazione delle domande di partecipazione finanziaria all'organismo competente di ciascuno Stato membro e per la trasmissione delle domande alla Commissione;

considerando che, data la notevole entità delle risorse finanziarie assegnate per il 1997 alla promozione delle carni bovine di qualità, ai fini di una corretta gestione è opportuno indire nuovi termini per la presentazione di ulteriori programmi per il 1997;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1318/93, il proponente è tenuto a far realizzare, a sue spese, uno studio di valutazione; che, per armonizzare tale disposizione con le modalità di applicazione in vigore per altri settori, è opportuno disporre il cofinanziamento di tale studio da parte della Commissione;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita e allo scopo di incentivare la realizzazione di azioni promozionali, è necessario definire i prodotti e le qualità supplementari a cui esse si possono estendere, nonché i requisiti minimi di produzione, qualità e controllo; che è in particolare necessario applicare le misure promozionali esclusivamente alle aziende che rispetteranno regole più severe in materia di benessere dei vitelli; che occorre pertanto modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1318/93;

considerando che il comitato di gestione per la carne bovina, non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1318/93 è modificato come segue:

1. All'articolo 4, paragrafo 1, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

•Tuttavia:

— per il 1997, possono essere presentate all'organismo competente nuove domande entro il 15 maggio 1997;

— per il 1998, le domande possono essere presentate entro il 30 settembre 1997.▪

2. All'articolo 4, paragrafo 3, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

•b) a far realizzare, da un organismo indipendente, nel termine fissato all'articolo 7, paragrafo 3, uno studio di valutazione delle azioni compiute; lo studio di valutazione è finanziato alle stesse condizioni delle altre azioni del programma;▪

3. L'allegato I è modificato come segue:

a) Nel capitolo «Allevamento»:

— il testo del capitoletto «Origine» è sostituito dal seguente:

•Eccettuati i vitelli da macello, razze diverse da quelle di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione⁽¹⁾ e i primi incroci di una di queste razze.▪

— il testo del capitoletto «Benessere» è sostituito dal seguente:

•Applicazione delle norme nazionali, internazionali e comunitarie. Tuttavia, per i vitelli da macello, tutte le aziende per le quali siano presentati programmi a partire dal 1999 sono tenute a rispettare le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 91/629/CEE del Consiglio⁽²⁾, in deroga al disposto dell'ultimo comma di tale disposizione.

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 57.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 83.

⁽³⁾ GU n. L 76 del 18. 3. 1997, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 28.▪

b) Nel capitolo «Macellazione»:

— al capitoletto «Tipi di carcassa» è aggiunto il seguente trattino:

«— Vitelli da macello aventi un peso morto, insieme a tutti gli organi delle cavità toraciche ed addominali, non superiore a 140 kg.»;

— il testo del capitoletto «Classe» è sostituito dal seguente:

«Conformazione: SEUR, salvo per le carcasse degli animali da macello.

Ingrasso: — giovani bovini: 2 e 3
— femmine e animali castrati:
2, 3 e 4 L (o 4-).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
